

PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITA' DI
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Relazione tecnica predisposta ai sensi degli articoli 2, comma 12, lettere d) ed e), della
legge 14 novembre 1995, n. 481

29 settembre 2004

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	CONTESTO NORMATIVO.....	3
2.1	Il quadro normativo.....	3
2.2	Il primo periodo di regolazione e i mutamenti del contesto.....	5
3	L'ORDINAMENTO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO DI REGOLAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE	8
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	11
5	ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE	11
5.1	Criteri generali	11
5.2	Criteri per l'anno termico 2004-2005	12
6	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE	14
6.1	Regime ordinario.....	14
6.2	Regime individuale	17
6.3	Il tasso di remunerazione	17
6.4	Aggiornamento del vincolo sui ricavi.....	20
7	FONDO PER LA COMPENSAZIONE TEMPORANEA DI COSTI ELEVATI DI DISTRIBUZIONE	22
8	FONDO PER MISURE ED INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	23
9	CONTRIBUTI A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, ANZIANI E DISABILI	23
10	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE	24
11	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI PROROGA	25

1 INTRODUZIONE

Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica (di seguito: il provvedimento) si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 maggio 2004, n. 69/04, per la formazione dei provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), per il periodo di regolazione 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008.

La predisposizione del provvedimento è stata preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati. La consultazione è stata effettuata con il documento 29 luglio 2004 relativo a "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione" (di seguito: documento 29 luglio 2004).

La consultazione che ha portato alla definizione del provvedimento è stata condotta parallelamente a quella relativa alla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas, avviata con deliberazione 6 maggio 2004, n. 70/04. Le decisioni adottate dall'Autorità in materia di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di distribuzione di gas naturale sono state prese in coerenza con gli standard di qualità del servizio fissati dall'Autorità con deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 (deliberazione n. 168/04).

2 CONTESTO NORMATIVO

2.1 Il quadro normativo

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisce un ordinamento tariffario:

- "certo, trasparente e basato su criteri predefiniti";
- di tutela degli interessi di clienti e consumatori attraverso "la promozione della concorrenza e dell'efficienza";
- in grado di assicurare la fruibilità e la diffusione del servizio con adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e redditività e di "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse";

L'articolo 2, della legge n. 481/95 prevede:

- che l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le

tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

- che le tariffe devono essere intese come prezzi massimi del servizio al netto delle imposte;

L'articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determina le tariffe per la distribuzione di gas naturale:

- in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- tenendo conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;
- promuovendo l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio;
- non penalizzando le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari.

Ai fini dell'aggiornamento delle tariffe, la legge n. 481/95 prevede l'utilizzo da parte dell'Autorità del meccanismo del *price-cap*, cioè di uno schema tariffario incentivante in base al quale l'Autorità, identificando, tra l'altro, il livello di costi da riconoscere agli esercenti, persegue un obiettivo annuale di recupero di produttività.

L'articolo 1 *quinquies*, comma 7, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (legge n. 290/03), ha stabilito che il meccanismo del *price-cap* di aggiornamento delle tariffe elettriche sia applicato limitatamente ai costi operativi e agli ammortamenti, escludendo quindi i costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito. L'Autorità ha pertanto ritenuto coerente considerare la medesima disposizione anche in relazione alle tariffe di distribuzione del gas naturale.

Per il primo periodo di regolazione, nel rispetto di quanto previsto ai sopra citati articoli della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 164/00, l'Autorità, con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Con la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01) adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95, l'Autorità ha emanato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, direttive per la separazione contabile e amministrativa, anche al fine di verificare i costi delle singole prestazioni.

La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04) ha poi disposto che il secondo periodo di regolazione dell'attività di distribuzione del gas sia compreso nel periodo intercorrente dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008, e che ciascun anno termico di detto periodo sia compreso nel periodo intercorrente dall'1 ottobre al 30 settembre, al fine di uniformare l'anno termico delle

tariffe di distribuzione del gas a quello delle tariffe di trasporto, in relazione al quale operano vincoli “esogeni”, rappresentati in particolare dai contratti di importazione di lungo periodo.

La deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) fissa, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni e gli obblighi dei soggetti che svolgono l’attività di distribuzione. Sulla base di tali criteri e obblighi, le imprese di distribuzione redigono il codice di rete.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004), l’Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico.

Infine, nel documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004), l’Autorità ha prospettato l’adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella prevista per la distribuzione di gas naturale a mezzo di reti urbane.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 l’attività di distribuzione del gas naturale è affidata esclusivamente mediante gara da parte degli enti locali. Attualmente i comuni serviti dal gas naturale sono oltre 6.700, nei quali operano oltre 510 imprese di distribuzione. Ai fini tariffari, comuni e località servite dal gas naturale sono raggruppati in circa 2.150 ambiti.

2.2 Il primo periodo di regolazione e i mutamenti del contesto

Il contesto normativo entro il quale il provvedimento si iscrive, oltre agli elementi sinteticamente richiamati al precedente paragrafo 2.1, è inciso dal giudicato formatosi su alcune pronunce del giudice amministrativo in merito alla disciplina tariffaria del primo periodo di regolazione.

Com’è noto, infatti, le predette pronunce hanno evidenziato sostanzialmente tre profili di illegittimità che viziavano la disciplina tariffaria originariamente posta dalla deliberazione dell’Autorità n. 237/00:

- (a) il primo profilo riguardava la parte della deliberazione n. 237/00 nella quale “si stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi su “dati concreti” della singola gestione, ove sussistenti”, non garantendo all’esercente la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora “sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti”;
- (b) il secondo profilo riguardava il campione di esercenti assunto dall’Autorità a base della disciplina introdotta con la deliberazione n. 237/00, campione che non è

stato ritenuto significativo in quanto non sufficientemente rappresentativo della frammentarietà del settore della distribuzione;

- (c) il terzo profilo riguardava un aspetto specifico della disciplina prevista relativamente alla peculiare ipotesi di gestione del servizio effettuata nella forma associata tra comuni; in particolare, il giudice ha rilevato che la struttura delle formule parametriche previste dalla deliberazione n. 237/00 trascuravano di considerare le specificità di tali forme di gestione, “determinando un effetto economico penalizzante” in quanto i costi riconosciuti per le singole località che compongono l’ambito tariffario, sommati insieme, sono inferiori a quello risultante per l’aggregato unitariamente considerato”;

Il tratto che accomuna i predetti vizi della disciplina del sistema tariffario per il primo periodo di regolazione consiste sostanzialmente nella eccessiva “rigidità” che caratterizzava il sistema “monistico” introdotto dalla deliberazione n. 237/00, sistema che, a fronte di un settore estremamente frammentato e diversificato nelle forme di gestione, prevedeva una disciplina di calcolo del vincolo sui ricavi fondato esclusivamente sul metodo parametrico, non in grado di considerare le specificità di ciascuna gestione.

Il primo corollario che consegue da tale principio generale si è tradotto nell’annullamento della deliberazione n. 237/00 nella parte in cui non riconosceva agli esercenti che disponevano di “dati concreti” e certi relativi ai costi del capitale investito, di determinare la componente del VRD corrispondente a tali costi (componente CCD) sulla base di tali dati (profilo *sub* (a)). In ottemperanza alle pronunce relative a tale primo profilo, l’Autorità ha introdotto (prima con la deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02 e poi, in seguito all’annullamento di tale deliberazione per motivi di ordine procedurale, con la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03) una procedura di calcolo del capitale investito di tipo “individuale”, fondata sul metodo del costo storico rivalutato, cui potevano accedere gli esercenti che disponevano di dati concreti.

Peraltro, il contesto normativo e fattuale nel quale intervenivano le pronunce giurisdizionali relative al predetto profilo era caratterizzato dal fatto che (non sussistendo particolari obblighi circa le modalità di redazione e di predisposizione dei bilanci) pochi erano gli operatori che potevano disporre di dati di bilancio sufficientemente attendibili dai quali potessero trasparire in modo certo ed univoco gli investimenti effettuati nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture.

In un tale contesto, pertanto, la possibilità di accedere ad una metodologia di calcolo “alternativa” a quella fondata sul metodo parametrico (c.d. metodologia “individuale”) è stata configurata dal giudice amministrativo come uno strumento di natura “eccezionale”, in quanto un esercente, solo “in virtù della propria efficienza”, era in grado di disporre di tali “dati concreti”.

L’“eccezionalità” dell’accesso alla metodologia individuale di calcolo dei costi del capitale investito ha enfatizzato l’esigenza che la metodologia parametrica fosse in grado di riflettere la ricca fenomenologia delle forme di gestione del servizio, nonché le conseguenti specificità che connotano ciascuna di tali forme. Conseguentemente:

- da un lato, il giudice amministrativo ha asserito la non significatività del campione originariamente assunto dall’Autorità alla base della determinazione della metodologia parametrica (profilo *sub* (b));

- dall'altro lato, il giudice amministrativo è anche intervenuto in ordine al profilo sintetizzato alla precedente lettera (c); tale profilo è stato di recente chiarito dalla sentenza del TAR Lombardia 17 maggio 2004, n. 1711/04 (sentenza che peraltro è stata appellata dall'Autorità), in base alla quale l'esercente che si trova in una condizione analoga a quella descritta alla precedente lettera (c), qualora disponga di dati concreti per il calcolo del capitale investito (CCD) sulla base del metodo individuale, ha facoltà di calcolare la componente tariffaria relativa alla gestione (CGD) applicando le formule parametriche secondo le modalità ora enunciate.

Peraltro, il contesto normativo e fattuale nel quale sono intervenute le pronunce giurisdizionali è, oggi, radicalmente mutato.

Infatti, da un lato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2002, tutte le imprese del gas (e quindi anche le imprese di distribuzione) sono tenute alla certificazione di bilanci; dall'altro lato, dal 2003 sono divenuti efficaci gli obblighi di separazione contabile ed amministrativa previsti dalla deliberazione n. 311/01.

Conseguentemente, oggi, la disponibilità di "dati concreti" non è condizione "eccezionale" di pochi esercenti particolarmente efficienti, ma costituisce la condizione generale in cui tutti gli esercenti versano. In altre parole: tutti gli esercenti sono nelle condizioni di poter disporre di "dati concreti" che evidenzino in modo certo ed univoco i costi afferenti l'esercizio dell'attività di distribuzione.

Tale mutamento di contesto rende ragione del mutamento di prospettiva dell'impianto definito dal provvedimento, il quale, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, se da un lato, prevede (analogamente all'assetto definito nel primo periodo di regolazione) una metodologia di calcolo di tipo "individuale", tuttavia, dall'altro lato (differentemente dall'assetto definito nel primo periodo di regolazione), non ha più valenza "eccezionale" ed alternativa ad una metodologia "ordinaria" fondata sul metodo parametrico.

La metodologia di calcolo "individuale" che viene introdotta dal provvedimento, infatti, costituisce il metodo principe, cui tutti gli esercenti sono in grado di accedere.

Inoltre, è bene anticipare incidentalmente che il provvedimento consente di determinare l'intero vincolo sui ricavi VRD sulla base del metodo individuale. Una tale previsione amplia gli orizzonti di tutela richiesti dalle pronunce del giudice amministrativo (e riconosciuti dalla richiamata deliberazione n. 87/03), in base alle quali il metodo individuale doveva avere ad oggetto la componente relativa al capitale investito (con la conseguenza che la componente relativa ai costi di gestione doveva essere calcolata secondo le formule parametriche previste dalla deliberazione n. 237/00);

A fronte di una tale ampia possibilità riconosciuta dal nuovo sistema e della piena tutela che esso offre a tutti gli esercenti il servizio, vengono meno le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le "rigidità" del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio che caratterizza il settore. In particolare:

- in primo luogo, viene meno l'esigenza di correggere il campione assunto a fondamento delle formule parametriche, evidenziata dalle pronunce giudiziarie che censuravano la non significatività dello stesso; infatti, poiché tutti gli esercenti possono accedere al metodo individuale, non v'è alcuna esigenza che il metodo parametrico sia rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente;

- in secondo luogo, viene meno l'esigenza di consentire ai soggetti che si trovano nella medesima situazione descritta alla precedente lettera c) di calcolare la componente tariffaria relativa ai costi di gestione sulla base delle formule parametriche applicate all'intero ambito tariffario e non alle singole località di cui l'ambito è composto; infatti, come già rilevato, la deliberazione n. 170/04 prevede l'applicazione del metodo di calcolo individuale all'intero vincolo dei ricavi e quindi anche alla componente relativa ai costi di gestione.

A tal fine, e con particolare riferimento a quanto indicato al precedente punto, il provvedimento, a lato del metodo individuale non prevede una disciplina di calcolo fondata sul metodo parametrico, ma una procedura di calcolo (che si propone di chiamare "ordinaria") semplificata cui l'esercente può accedere qualora non intenda avviare uno specifico procedimento per la definizione delle proposte tariffarie sulla base dei dati concreti del servizio.

In altre parole, il metodo "ordinario" è uno strumento alternativo del quale può disporre l'esercente che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall'Autorità per il precedente anno termico, un'adeguata copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio. In tale ipotesi, infatti, l'esercente può ritenere meno dispendioso applicare tariffe già approvate, piuttosto che porre in essere gli adempimenti procedurali, certamente più articolati e complessi, che una procedura di calcolo fondata sull'esame di dati concreti ragionevolmente prevederà.

3 L'ORDINAMENTO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO DI REGOLAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

Nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorità ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:

- riduzione graduale della variabilità tariffaria, finalizzata a promuovere la concorrenza sul mercato della vendita al dettaglio nonché a favorire l'entrata di imprese che intendano operare su ampia scala, attraverso la definizione:
 - a) per l'anno termico 2004 – 2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito;
 - b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale.

Al momento della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione per il primo periodo di regolazione, l'attività di distribuzione e di vendita venivano esercitate da un unico soggetto integrato. A seguito dell'avvenuta separazione societaria tra attività di distribuzione e vendita e della liberalizzazione dell'attività di vendita, come disposto dal decreto legislativo n. 164/00, risulta necessario garantire la neutralità delle scelte operate dall'impresa di distribuzione in termini di articolazione delle tariffe, nei confronti di tutti gli utenti del servizio;

- definizione di un vincolo sui ricavi a partire dal vincolo dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito. Il riferimento a valori già approvati dall'Autorità e applicati dalle imprese presenta il vantaggio di fissare un valore di partenza condiviso e che, per le modalità della sua determinazione (facoltà di adozione del metodo parametrico o, in alternativa, ricorso ai dati concreti derivanti dai bilanci certificati delle imprese) tiene conto anche di realtà specifiche delle imprese riflesse nei loro dati contabili;
- riconoscimento della facoltà di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificità di costi, qualora l'adozione di un vincolo calcolato a partire da quello riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, risulti non idonea a coprire i nuovi investimenti;
- aggiornamento annuale delle tariffe con il meccanismo del *price cap* che, in conformità con quanto adottato nel settore elettrico (si veda la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04) si applica solo alle componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e non sul vincolo complessivo, come avveniva per il primo periodo di regolazione;
- mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attività di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 306/01), coerentemente con la definizione di ambito di applicazione delle tariffe di distribuzione per il medesimo anno termico;
- mantenimento degli strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, già previsti nel primo periodo di regolazione;
- definizione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, la cui quantificazione sarà oggetto di successivo provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01.

Molte osservazioni pervenute all'Autorità hanno segnalato l'esigenza di prevedere modalità graduali e semplificate per il passaggio alla nuova articolazione tariffaria, nonché la necessità di prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti effettuati successivamente alla determinazione del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2004-2005, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio, determinabili a partire dai dati concreti di bilancio in possesso delle imprese di distribuzione.

Inoltre, in esito alla consultazione è stata evidenziata, da parte degli operatori, l'esigenza che il tasso di remunerazione del capitale investito tenga conto del rischio specifico dell'attività di distribuzione del gas e che la determinazione del valore per il recupero di produttività sia definito in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualità del servizio; d'altro canto, le associazioni dei consumatori hanno segnalato all'Autorità l'opportunità di prevedere una remunerazione inferiore al range prospettato in consultazione, nonché un tasso di

recupero di produttività maggiore, alla luce dei margini di efficienza esistenti nella gestione del servizio di distribuzione e tenuto conto della remunerazione degli investimenti negli altri settori e negli altri Paesi membri dell'Unione Europea.

Alla luce degli esiti della consultazione e tenuto conto dell'esperienza maturata nel primo periodo di regolazione, della riconferma da parte del giudice amministrativo da un lato della validità del sistema tariffario costruito sulla base del metodo parametrico, e dall'altro della necessità di tenere in debita considerazione i dati concreti dell'esercente, ove sussistenti, l'Autorità ha previsto di:

- ridurre la variabilità dell'articolazione tariffaria attuando tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per l'anno termico 2004-2005 l'adozione di un'articolazione tariffaria con scaglioni di consumo identici a livello nazionale e rimandando a un successivo provvedimento i criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006;
- adottare, quale vincolo sui ricavi di ambito per l'anno termico 2004-2005, il valore del vincolo riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, aggiornato sulla base degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività e del tasso di remunerazione del capitale investito definiti per il secondo periodo di regolazione (cosiddetto regime ordinario, si veda paragrafo 6.1);
- riconoscere a tutte le imprese di distribuzione che dispongono di dati di bilanci certificati e di evidenze contabili separate per l'attività di distribuzione del gas, la facoltà di presentare istanza all'Autorità per la determinazione di un nuovo vincolo sui ricavi calcolato sulla base di dati oggettivi (cosiddetto regime individuale, si veda paragrafo 6.2).

L'introduzione di tariffe su base regionale costituisce una innovazione rispetto all'ordinamento tariffario del primo periodo di regolazione che richiede di essere attentamente valutata, in particolare tenuto conto delle diverse soluzioni adottabili in termini della più opportuna aggregazione territoriale, nonché del loro impatto sul cliente finale. La definizione dei criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006 è pertanto rimandata a successivo provvedimento, anche al fine di raccogliere le ulteriori osservazioni in esito alla consultazione, il cui termine è fissato, relativamente a questo specifico tema, per il 30 ottobre 2004.

La determinazione di un nuovo vincolo sui ricavi di distribuzione che riconosca i costi specifici della realtà aziendale, con un metodo alternativo a quello ordinario, muove nella direzione già indicata da alcune sentenze amministrative di definire le tariffe sulla base dei dati concreti dell'impresa, qualora questa sia "in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti".

Per il secondo periodo di regolazione, la facoltà di determinare il vincolo sui ricavi – nella sua complessità e non più solo per la parte relativa alla componente del costo del capitale investito - a partire dai dati concreti dell'impresa di distribuzione è riconosciuta a tutte le imprese di distribuzione, in quanto per effetto del disposto dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutte le imprese di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio dall'1 gennaio 2002.

Inoltre, l'Autorità ha previsto il riconoscimento nel vincolo sui ricavi della distribuzione di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, da destinare al Fondo per

misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, istituito per dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Relativamente all'ambito di applicazione delle tariffe di distribuzione, il provvedimento:

- per l'anno termico 2004-2005, conferma l'ambito di applicazione previsto nel primo periodo di regolazione, vale a dire l'ambito territoriale formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
- prevede che per gli anni termici successivi al primo, esso sia definito con successivo provvedimento, congiuntamente ai criteri per l'articolazione delle tariffe.

Per l'anno termico 2004-2005, nei casi in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione di gas naturale da una o anche più imprese di distribuzione. Inoltre, qualora più esercenti gestiscano un unico impianto di distribuzione, appare logico prevedere tariffe comuni in tutto l'impianto, e pertanto la definizione di un unico vincolo sui ricavi, affidando per chiarezza e semplicità il compito di definire le tariffe all'esercente di maggiori dimensioni per numero di clienti finali.

5 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

5.1 Criteri generali

Per ciascun ambito tariffario, le tariffe di distribuzione sono costituite da:

- a) una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno;
- b) una quota tariffaria variabile, articolata in scaglioni di consumo, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata;
- c) la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1 e la quota compensativa unitaria β_i di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03). Tali quote si applicano fino al 30 settembre 2006 agli utenti che riforniscono le categorie di clienti finali indicate nella deliberazione n. 138/03:
 - i clienti finali *non appartenenti* alle categorie individuate nell'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 (riconducibili per la gran parte, ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 mc/anno);

- i clienti finali *appartenenti* alle categorie individuate nell'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 e che alla data del 31 dicembre 2003 non hanno esercitato la facoltà di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

Tenuto conto della forte variabilità tariffaria registrata nel primo periodo di regolazione anche per effetto della libertà dell'impresa di distribuzione di fissare gli scaglioni di consumo, per il secondo periodo di regolazione l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare, a partire dall'anno termico 2004-2005, scaglioni di consumo identici su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'impresa di distribuzione applica le quote variabili della tariffa di distribuzione, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00. I consumi sono fatturati sulla base delle quote variabili previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

5.2 Criteri per l'anno termico 2004-2005

Per l'anno termico 2004-2005, l'impresa di distribuzione calcola la quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile della tariffa di distribuzione sulla base dell'articolazione tariffaria definita dall'Autorità applicando, alla quota variabile di ciascun ambito, uno specifico coefficiente ε_i . Il coefficiente ε_i è calcolato in modo da assicurare ricavi pari al vincolo dei ricavi riconosciuto per tale ambito, applicando l'articolazione tariffaria per classi di consumo identica su tutto il territorio nazionale ai dati caratteristici dell'ambito (numero clienti finali e volumi).

A differenza del precedente sistema tariffario, che prevedeva l'applicazione di un corrispettivo per la capacità conferita nei punti di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/anno, per il secondo periodo di regolazione è definito un unico corrispettivo fisso identico per scaglione di consumo a livello nazionale, indipendente dai consumi e quindi dallo scaglione di appartenenza del cliente finale. Per il primo scaglione di consumo (fino a 100 mc) è prevista l'imposizione della sola quota fissa.

Gli scaglioni di consumo sui quali si articolano le componenti variabili delle tariffe di distribuzione sono definiti dall'Autorità in modo da minimizzare le variazioni di spesa dei clienti finali in corrispondenza degli scaglioni individuati, nonché prendendo sostanzialmente a riferimento le classi tipo di consumo tradizionalmente adottate nel settore. Anche i valori dei corrispettivi variabili per ciascun scaglione identici a livello nazionale sono stati definiti dall'Autorità, in modo da minimizzare le variazioni di spesa dei clienti finali.

L'articolazione delle quote fisse e variabili per scaglione di consumo è riportata nella tabella 1.

Il coefficiente ε_i che garantisce a ciascuna impresa e per ciascun ambito ricavi pari al vincolo sui ricavi riconosciuto, è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\varepsilon_i = (VRDA_i - QF * NUA_i) / (RCTA_i - QF * NUA_i)$$

dove:

- $VRDA_i$ è il vincolo sui ricavi dell'*i*-esimo ambito per l'anno termico 2004-2005;
- $RCTA_i$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002.

Entrambi gli elementi, $RCTA_i$ e $VRDA_i$, sono diminuiti di un valore pari al prodotto tra la quota tariffaria fissa, QF , e il numero dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località costituenti l'*i*-esimo ambito, NUA_i , in quanto, come già sopra ribadito, il coefficiente si applica solo alla quota variabile tariffaria.

Il vincolo sui ricavi dell'*i*-esimo ambito per l'anno termico 2004-2005, $VRDA_i$, è calcolato come somma di:

- $VRD_{2004\ i}$ è la somma dei valori di VRD_{2004} delle località costituenti l'*i*-esimo ambito (si veda paragrafo 6);
- $QFNC$ è la quota per il Fondo per la compensazione (si veda paragrafo 7);
- RE è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (si veda paragrafo 8), calcolato moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.

Inoltre, diversamente dal primo periodo di regolazione e sempre al fine di ridurre la variabilità tariffaria, non sono più previste le opzioni tariffarie speciali: il provvedimento prevede infatti un'unica proposta tariffaria, calcolata a partire dai criteri previsti nel provvedimento. Si riscontra, comunque, che nel primo periodo di regolazione le opzioni tariffarie speciali erano state utilizzate in un numero molto limitato di ambiti.

Tabella 1 Articolazione tariffaria – anno termico 2004-2005

Scaglione	Limite inferiore (GJ/anno)	Limite superiore * (GJ/anno)	Quota fissa (Euro/cliente/anno)	Quota variabile (Euro/GJ)
1	0	4	30,00	0,000000
2	4	20	30,00	2,870000
3	20	200	30,00	1,580000
4	200	3.000	30,00	1,140000
5	3.000	8.000	30,00	0,610000
6	8.000	40.000	30,00	0,260000
7	40.000	infinito	30,00	0,050000

6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione di gas naturale, l'Autorità definisce i criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi.

Per ogni località, il vincolo sui ricavi per l'attività di distribuzione è destinato alla copertura delle attività di distribuzione e pertanto include i ricavi per le attività relative alla misura (esclusa la lettura), per la quale verrà tuttavia evidenziato l'ammontare del vincolo sui ricavi di competenza, ai fini della determinazione di un specifico corrispettivo tariffario a partire dall'anno termico 2005-2006.

L'Autorità, in sede di definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione per il secondo periodo di regolazione, ha ritenuto opportuno, in conformità con il disposto della legge n. 481/95, privilegiare la certezza del sistema, definendo le tariffe a partire dal valore del vincolo sui ricavi approvato dall'Autorità per l'anno termico 2003-2004, debitamente aggiornato (regime ordinario, si veda il par. 6.1). Tale vincolo, per le modalità della sua determinazione (facoltà di adozione del metodo parametrico o, in alternativa, ricorso ai dati concreti derivanti dai bilanci certificati delle imprese) tiene conto anche delle realtà specifiche delle imprese.

Inoltre, alla luce dei commenti emersi nel corso della consultazione, nonché delle sentenze amministrative relative alla metodologia tariffaria del primo periodo di regolazione che hanno riconfermato da un lato della validità del sistema tariffario costruito sulla base del metodo parametrico, e dall'altro hanno sollevato la necessità di tenere in debita considerazione i dati concreti dell'esercente, ove sussistenti, l'Autorità ha previsto, in alternativa al regime ordinario, un regime individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascun esercente.

Infatti, tenuto conto del fatto che dall'1 gennaio 2002 tutte le imprese di distribuzione sono tenute alla certificazione dei bilanci, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere a tale regime individuale di determinazione del vincolo sui ricavi è riconosciuta a tutte le imprese di distribuzione. Inoltre, sono ormai efficaci anche gli obblighi di separazione contabile e amministrativa previsti dalla deliberazione n. 311/01.

Tale regime individuale garantisce la determinazione della complessità del vincolo sui ricavi a partire dai dati oggettivi dell'impresa di distribuzione, a differenza di quanto previsto per il primo periodo di regolazione dalla deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03) che prevedeva l'utilizzo dei dati concreti per la determinazione della sola componente relativa alla remunerazione del capitale investito.

6.1 Regime ordinario

Per l'anno termico 2004-2005, il vincolo sui ricavi di località è calcolato dall'impresa di distribuzione a partire dal vincolo riconosciuto per il precedente anno termico 2003-

2004, pari alla somma della componente costo di gestione, della quota ammortamento e della componente remunerazione del capitale.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 481/95, che prevede che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché a quanto previsto dal decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che l'Autorità determini le tariffe di distribuzione in modo di assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi approvato dall'Autorità per l'anno termico 2003-2004, ciascuna impresa procede:

- applicando al valore del vincolo sui ricavi riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, il meccanismo del *price cap*, tenuto conto del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat e di un coefficiente di recupero di produttività pari al 5%, ponderato per la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento sul totale del vincolo sui ricavi;
- sommando algebricamente al valore calcolato secondo quanto indicato al punto precedente, l'ammontare risultante applicando, al vincolo sui ricavi riconosciuto per l'anno termico 2003-2004, un coefficiente pari alla variazione percentuale tra il tasso di remunerazione sul capitale calcolato per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5%, e quello definito per il precedente periodo, pari all'8,8%, ponderata per la quota parte della componente remunerazione del capitale sul totale del vincolo sui ricavi.

Il coefficiente di recupero di produttività adottato per la determinazione del vincolo sui ricavi del secondo periodo di regolazione è pari al 5%, in linea con quello stabilito per il primo periodo di regolazione, pari al 3% che era applicato all'intero vincolo sui ricavi. Esso è inoltre il medesimo coefficiente applicato ai fini dell'aggiornamento annuale del vincolo nel secondo periodo di regolazione (si veda il paragrafo 6.4).

Il vincolo sui ricavi è inoltre calcolato sulla base del nuovo valore del tasso di remunerazione del capitale, determinato in funzione dell'andamento dei parametri economico-finanziari utilizzati per il calcolo del medesimo, pari al 7,5% (si veda paragrafo 6.3). L'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale registra una riduzione del valore, conseguente, in particolare, alla riduzione del costo del capitale, che sui mercati finanziari è sensibilmente diminuito nel corso dell'ultimo quadriennio. In mancanza di tale adeguamento da parte dell'Autorità, verrebbe a determinarsi in capo alle imprese di distribuzione un vantaggio ingiustificato dalla realtà economica della gestione del servizio, a totale danno dei consumatori finali.

Di seguito si riporta la formula di calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2004-2005:

$$VRD_{2004} = VRD_{2003} \times \left[I_{2003} + pesoD_{amm+ges} \times (1 - RP_D) + (1 - pesoD_{amm+ges}) \times \frac{rD_{2004}}{rD_{2003}} \right]$$

dove:

- VRD_{2003} è il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorità;
- I_{2003} è il tasso di variazione medio annuo, riferito al periodo ottobre 2002 - settembre 2003, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;
- $pesoD_{amm+ges}$ è la quota parte del VRD_{2003} della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;
- RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 5%;
- rD_{2004} è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;
- rD_{2003} è la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse.

Nel caso di località che appartengono ad ambiti tariffari con meno di 2.000 utenti e che nell'anno termico 2003-2004 avevano optato al calcolo del vincolo sui ricavi VRD_{2003} con il metodo semplificato, il calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2004-2005 VRD_{2004} viene effettuato con la metodologia e la formulazione sopra riportata, utilizzando quale $pesoD_{amm+ges}$ il valore medio nazionale di tale peso, pari a 58,16% e quale VRD_{2003} il prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero dei clienti attivi in ciascuna località alla data del 30 giugno 2002 per il valore del costo medio annuo per cliente, $CMUD$, fissato dall'Autorità, pari a euro 122,13.

In continuità con le scelte operate nel passato, nel caso di nuovi impianti non appare necessario né opportuno applicare i vincoli sui ricavi nei primi tre anni di attività, in considerazione:

- della scarsa significatività dei dati relativi alla lunghezza delle reti ed al numero dei clienti nei primi tre anni di servizio;
- della forte concorrenza dei combustibili alternativi a cui è soggetto un nuovo impianto, nel quale non è stato ancora possibile fruire delle economie di scala di cui invece fruisce un operatore maturo.

Le località che invece hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore del vincolo sui ricavi approvato dell'Autorità, adottano un regime semplificato di determinazione del vincolo sui ricavi VRD , calcolato applicando ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, le tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.

Tenuto anche conto della potenziale concorrenza dei combustibili alternativi, l'impresa di distribuzione ha infatti l'incentivo ad esercitare la libertà tariffaria concessa durante il periodo di avviamento definendo una tariffa di distribuzione congrua per l'utente finale e che, allo stesso tempo, garantisce l'equilibrio economico dell'impresa.

6.2 Regime individuale

L'Autorità ha previsto, per le imprese di distribuzione che dispongono di dati di bilanci certificati e di evidenze contabili separate per l'attività di distribuzione del gas, un regime individuale di calcolo del vincolo dei ricavi sulla base di adeguata documentazione comprovante la realtà del caso.

A ogni impresa di distribuzione è infatti riconosciuta facoltà di avanzare istanza e di richiedere la determinazione di un nuovo vincolo dei ricavi sulla base di criteri definiti dall'Autorità con successivo provvedimento, i quali:

- a) consentano alle imprese di distribuzione di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;
- b) consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera a);
- c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

Il riferimento ai costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti risulta coerente con quanto previsto dalla legge n. 481/95 e con quanto affermato nelle sentenze amministrative relative alla metodologia tariffaria del primo periodo di regolazione. Inoltre, relativamente alla definizione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni, si rammenta che già la deliberazione n. 87/03 prevedeva la facoltà di calcolare il capitale investito netto con il metodo del costo storico rivalutato, a partire dal valore degli incrementi patrimoniali annuali a bilancio relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione.

L'Autorità decide in merito a tale nuova determinazione sulla base degli esiti di un'istruttoria per la verifica delle specifiche condizioni di costo e di un riscontro con i dati trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa, nonché di altri dati opportunamente richiesti.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento che definisce i criteri relativi al regime individuale, le imprese di distribuzione che per l'anno termico 2004 – 2005 intendano avvalersi di tale facoltà sono tenute a presentare all'Autorità apposita istanza.

6.3 Il tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto è stato fissato in modo da garantire ai portatori di capitale (di rischio e di debito) una remunerazione in linea con quella che avrebbero potuto ottenere sul mercato investendo in attività con analogo profilo di rischio. La modalità di calcolo del tasso di remunerazione risulta dal consolidamento della prassi regolatoria del primo periodo di regolazione ed è inoltre coerente con quella adottata in sede di revisione della metodologia tariffaria per il secondo periodo di regolazione del settore elettrico.

L'Autorità ha determinato il tasso di rendimento del capitale investito come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), considerando un rapporto tra debito e capitale di rischio pari a 0,5 ed utilizzando la seguente formula per determinare un tasso reale *pre-tax*:

$$WACC(pre\ tax) = \frac{\left[1 + \left(\frac{K_e}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + K_d * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1 + rpi} - 1$$

dove:

- K_e è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
- E è il capitale di rischio;
- D è l'indebitamento;
- K_d è il tasso di rendimento nominale sull'indebitamento;
- tc è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
- T è l'aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l'IRAP) sul risultato d'esercizio;
- rpi è il tasso di inflazione.

La formulazione sopra riportata si discosta parzialmente da quella utilizzata nel primo periodo di regolazione, modificata per tener conto del fatto che le imposte pagate dalle imprese si applicano ai profitti nominali e non a quelli reali.

Con riferimento al tasso di rendimento del capitale di rischio l'Autorità ha utilizzato il modello del *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*, metodo comunemente impiegato nei mercati finanziari per determinare il rendimento richiesto dagli investitori per attività caratterizzate da un determinato livello di rischio.

Il CAPM ipotizza che ad ogni singolo investimento sia associata una parte di rischio che è caratteristica di quella specifica attività e che può essere eliminata attraverso la diversificazione degli investimenti ed una parte che non può essere eliminata poiché comune all'intero mercato, definito rischio sistematico. Secondo il CAPM il tasso di rendimento richiesto dagli investitori sul capitale di rischio di una attività è tanto più alto quanto maggiore è il rischio sistematico di questa attività.

La remunerazione del capitale di rischio deve garantire agli investitori un premio per esporsi al rischio sistematico che, essendo correlato con l'andamento del mercato finanziario, non può essere evitato dagli operatori attraverso una opportuna politica di diversificazione di portafoglio. Il rischio non sistematico non giustifica invece un premio di rendimento per gli investitori, in quanto gli stessi possono ridurlo, fino praticamente ad eliminarlo, attraverso la diversificazione di portafoglio.

Il rendimento atteso dall'investimento in una attività i è determinato dal CAPM come:

$$r_i = r_f + MRP \cdot \beta_{levered}$$

dove:

- r_f è il tasso di rendimento di attività prive di rischio;
- MRP è il premio per il rischio di mercato, ovvero il premio, rispetto al rendimento di attività prive di rischio, che gli investitori richiedono per detenere attività con rischio pari a quello medio di mercato;
- β è la misura del rischio sistematico dell'attività. Tale parametro indica il grado di rischio sistematico, e quindi non diversificabile, di un'attività.

In relazione al livello del tasso di rendimento delle attività prive di rischio da assumere come base per la determinazione del costo medio ponderato del capitale investito riconosciuto, la decisione di utilizzare la media di 12 mesi (1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003) dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia quale tasso delle attività prive di rischio risulta in linea con quanto adottato sia per la determinazione del tasso di remunerazione dell'attività di trasporto e di stoccaggio del gas che per le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Si ritiene inoltre che il riferimento a un lasso temporale di 12 mesi rappresenti un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di sterilizzare gli effetti di situazioni contingenti e il mantenimento del valore prospettico del rendimento di titoli di lungo periodo. Il tasso delle attività prive di rischio riconosciuto è pertanto stato fissato pari al 4,25%.

Nella valutazione dell'Autorità, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, il valore del parametro β della distribuzione rappresenta un punto di equilibrio tra i livelli riconosciuti nella migliore prassi regolatoria europea e le caratteristiche del mercato italiano della distribuzione del gas.

Il documento di consultazione 29 luglio 2004 aveva prospettato l'adozione di un parametro β definito con riferimento al coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell'impresa ed il rendimento atteso del mercato azionario di alcune società italiane proprietarie di reti di trasporto e di distribuzione locale del gas naturale. Ciò alla luce della valutazione che il rischio associato all'attività di distribuzione locale del gas fosse da ritenersi in linea con il rischio dell'attività di trasporto del gas su rete nazionale e regionale, anche tenuto conto delle scelte di altri regolatori europei in materia di tariffe di distribuzione.

Alla luce delle osservazioni espresse da parte di alcune imprese distributrici e dalle loro associazioni, che hanno invece sottolineato le caratteristiche peculiari dell'attività di distribuzione, nonché la rischiosità tipica dell'attività, funzione di una durata degli affidamenti limitata e di un sistema concorrenziale per i nuovi affidamenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno determinare il parametro β con riferimento alla sola attività di distribuzione del gas. Il valore individuato dall'Autorità risulta inoltre in linea con quello indicato da uno dei principali operatori del settore nel corso della consultazione.

I parametri utilizzati ai fini del calcolo del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto sono riassunti nella tabella 2.

Tabella 2 Parametri per la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto

Parametro	Descrizione	Distribuzione
r_f	Tasso nominale delle attività prive di rischio	4,25
$\beta_{unlevered}$	Rischio sistematico attività	0,49
Pr	Premio di mercato (%)	4
Kd (nominale)	Rendimento cap debito	4,66
T	Aliquota fiscale (%)	40
Tc	Scudo fiscale (%)	33
Rpi	Inflazione tendenziale media (%)	1,7
WACC	Costo medio ponderato del capitale (%)	7,5

6.4 Aggiornamento del vincolo sui ricavi

L'aggiornamento delle tariffe avviene attraverso il metodo del *price cap* applicato ai vincoli sui ricavi di ciascuna località.

L'Autorità rimanda alla definizione del coefficiente di recupero di produttività il compito di incentivare le imprese al progressivo raggiungimento dei costi efficienti, attraverso l'indicazione dell'obiettivo di efficienza per il settore. Il metodo del *price cap* per l'aggiornamento del vincolo sui ricavi risulta infatti lo strumento essenziale per stimolare il recupero di efficienza, incentivando le imprese ad attivare azioni di riduzione dei costi con obiettivi ed effetti anche superiori al tasso prefissato dall'Autorità, al fine di trattenere i maggiori recuperi di produttività all'interno dell'azienda stessa a titolo di profitto.

Tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione, dei margini di recupero di efficienza esistenti, nonché degli oneri derivanti dai nuovi obblighi in materia di accesso e di qualità del servizio, l'Autorità ha stabilito un recupero di produttività pari al 5%.

Dall'analisi dei dati di separazione contabile trasmessi dagli operatori ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché delle evidenze contabili relative agli investimenti delle imprese di distribuzione che nel primo periodo di regolazione hanno optato per la determinazione del capitale investito ai sensi della deliberazione n. 87/03, l'Autorità ha evidenziato margini di recupero di efficienza ottenibili sia nella gestione del servizio, sia nell'uso del capitale, vale a dire attraverso l'uso più efficiente delle reti esistenti e una mirata politica di sostituzione, per effetto del progresso tecnico nei materiali e nelle tecniche di posa delle tubazioni, dell'assemblaggio, nonché del costo a nuovo degli impianti.

Al fine della definizione dell'obiettivo di recupero di efficienza per il secondo periodo di regolazione, l'Autorità ha inoltre tenuto conto dei nuovi obblighi per le imprese di distribuzione definiti, rispettivamente, con il provvedimento relativo alle garanzie di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (deliberazione n. 138/04) e con il provvedimento relativo alla qualità del servizio (deliberazione n. 168/04).

Il complesso di tali analisi e valutazioni ha portato alla definizione di un livello di recupero di produttività pari al 5%, che, tra l'altro, risulta in linea a quello previsto per il primo periodo di regolazione, pari al 3%, in quanto adottando il principio per cui il recupero di produttività si applica solo alle componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e non sul totale del vincolo, come avveniva per il primo periodo di regolazione, tale coefficiente viene applicato a una quota parte dei ricavi pari in media al 58,16% del vincolo.

L'aggiornamento avviene mediante la seguente formula:

$$VRD_t = VRD_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D \times pesoD_{amm+ges} + Y + Q + W)$$

dove:

- VRD_{t-1} è il vincolo sui ricavi dell'anno precedente, calcolato sulla base di uno dei due regimi previsti, ordinario o individuale;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 5%;
- $pesoD_{amm+ges}$ è la quota parte del VRD_{t-1} della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
- W è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.

I maggiori costi riconosciuti attraverso gli elementi Y , Q e W sono stabiliti dall'Autorità con successive deliberazioni, in relazione ad interventi tendenti al recupero di qualità del servizio di distribuzione, all'incentivazione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda, o a costi derivanti da obblighi normativi intervenuti successivamente. Tali elementi potranno essere opportunamente articolati per i diversi esercenti.

7 FONDO PER LA COMPENSAZIONE TEMPORANEA DI COSTI ELEVATI DI DISTRIBUZIONE

In continuità con quanto previsto per il primo periodo di regolazione, il Fondo di compensazione di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 237/00 resta operativo per l'anno termico 2004-2005. E' anche prorogato, a decorrere dall'1 aprile 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) della gestione del Fondo di compensazione alle medesime condizioni di cui alla deliberazione n. 306/01.

Il Fondo di compensazione era stato istituito con la deliberazione n. 237/00 per favorire la diffusione del servizio gas nelle fasi iniziali della metanizzazione delle aree con bassa densità di utenza e di consumo, caratterizzate da maggiori costi unitari delle attività di distribuzione, e per promuovere l'economicità del servizio in tali aree, consentendo il graduale avvicinamento delle tariffe al valore medio nazionale. Infatti, i consumi ridotti rispetto al costo delle infrastrutture implicano costi elevati, che se tradotti interamente nelle tariffe rallentano la diffusione del servizio stesso, impedendo il conseguimento di economie di scala e quindi la diffusione del servizio anche laddove questa è economica nelle condizioni di costo raggiungibili a regime.

La scelta di mantenere per un ulteriore anno l'istituto del Fondo di compensazione risulta coerente con la scelta adottata dall'Autorità, per l'anno termico 2004-2005, di confermare l'ambito di applicazione delle tariffe previsto nel precedente periodo di regolazione. Tale scelta, in particolare, tutela i clienti finali degli ambiti tariffari a costo elevato da aumenti delle tariffe riconducibili al mancato intervento del Fondo di compensazione.

Tale fondo è alimentato dal versamento delle componenti QFNC di ambito, pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito, $VRD_{2004,i}$, a carico degli utenti appartenenti agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato.

Sono considerati a costo elevato gli ambiti per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito $VRD_{2004,i}$ è superiore a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002 (NUA_i), oppure a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002, (E).

Gli ambiti tariffari a costo elevato riscuotono la quota QFNC dal Fondo di compensazione. Tale quota, che assume valore negativo, per l'anno termico 2004-2005 è pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC_1 = \frac{VRD_{2004,i} - 262,72 \times NUA_i}{2}$$

$$QFNC_2 = \frac{VRD_{2004,i} - 3,822 \times E}{2}$$

La quota QFNC non è dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'i-esimo ambito, $VRD_{2004,i}$, è compresa tra un valore superiore a 257,75 e 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno 2002, oppure compreso tra un valore superiore a 3,749 e 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico 2001-2002.

Il saldo tra le quote QFNC positive e negative viene versato entro il 31 luglio 2005, se positivo, ovvero riscosso entro il 30 settembre 2005, se negativo.

Per l'anno termico 2004-2005, l'Autorità provvede a calcolare e pubblicare entro il 10 ottobre 2004 l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato: entro il 15 ottobre 2004 le imprese di distribuzione comunicano all'Autorità l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato per i quali intendono ottenere la compensazione ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote.

8 FONDO PER MISURE ED INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004, l'Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico.

Nelle more della definizione dei sopra citati criteri, l'Autorità ha previsto il riconoscimento nel vincolo sui ricavi della distribuzione di un ammontare destinato al finanziamento dei futuri interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2004-2005.

Al fine della raccolta dei contributi, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio, il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di seguito: Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico).

Il provvedimento prevede il calcolo delle tariffe di distribuzione a partire dal vincolo sui ricavi di ambito che per l'anno termico 2004-2005 viene calcolato tenendo conto dell'ammontare *RE* per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico, calcolato moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.

Le imprese di distribuzione, per l'anno termico 2004-2005, versano alla Cassa conguaglio, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto del sopra richiamato ammontare *RE*.

9 CONTRIBUTI A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, ANZIANI E DISABILI

Il provvedimento prevede il mantenimento degli strumenti già previsti nel primo periodo di regolazione a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili. E' infatti riconosciuta a ciascun comune la facoltà di richiedere all'impresa di distribuzione l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

Si ritiene, infatti, che la definizione di una tariffa inferiore ai costi per certe categorie di consumi sia un metodo inefficiente nel perseguire obiettivi di carattere sociale. La soluzione adottata è invece basata sulle seguenti considerazioni:

- il servizio di distribuzione del gas in base al decreto legislativo n. 164/00 ha carattere locale ed è affidato dagli enti locali; appare pertanto logico che anche le politiche sociali al riguardo siano determinate dagli enti locali;
- la definizione e il controllo delle tariffe sociali deve essere svolta, anche attraverso interventi mirati e flessibili, e pertanto più efficaci, purché nel rispetto delle linee guida generali in materia di politica sociale presenti nella normativa nazionale.

Pur nell'ambito della flessibilità con la quale i comuni possono fruire di tali fondi, appare logico che i criteri di eleggibilità ai contributi, da questi adottati, siano basati sui valori dell'ISEE risultante da attestazione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, di un centro di assistenza fiscale o del comune, ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Questo obbligo serve ad assicurare maggiore trasparenza circa i criteri adottati. Allo stesso scopo si prevedono obblighi di notifica e rendicontazione.

Come già segnalato in consultazione, nel primo periodo di regolazione tale strumento è stato utilizzato in un numero molto limitato di comuni e pertanto l'Autorità, al fine di favorire la diffusione e il corretto funzionamento di tale strumento, intende promuovere l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni attraverso specifiche iniziative, anche avvalendosi delle Associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

10 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE

Gli articoli 5 e 13 del provvedimento disciplinano le modalità di trasmissione da parte delle imprese di distribuzione delle proposte tariffarie, contenenti il vincolo sui ricavi *VRD* e le tariffe di distribuzione dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo.

Per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione trasmettono le proposte tariffarie comprensive del valore del coefficiente ε_i di ambito, entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Nel caso in cui le imprese di distribuzione si avvalgano della facoltà di presentare istanza all'Autorità per richiedere il calcolo di un nuovo vincolo sui ricavi di cui all'articolo 9 del provvedimento, le imprese applicano le tariffe calcolate sulla base del regime ordinario e approvate dall'Autorità, sino all'esito dell'istanza per il calcolo del nuovo vincolo sui ricavi a partire dai dati di bilancio (si veda il paragrafo 6.2). Successivamente a tale approvazione, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento.

Per gli anni termici successivi al primo, le imprese di distribuzione trasmettono entro il 31 marzo le proposte tariffarie contenenti il vincolo sui ricavi *VRD*, calcolato ai sensi dell'articolo 8 o 9, comma 2, del provvedimento e le tariffe di distribuzione dell'anno termico che decorre dall'1 ottobre successivo.

Entro trenta giorni dal suo verificarsi, le imprese di distribuzione comunicano all'Autorità ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

Il provvedimento disciplina anche le modalità di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95. Tale norma fissa in novanta giorni il termine entro il quale le proposte si intendono approvate.

Nel caso le proposte siano respinte in quanto non conformi ai criteri previsti dal provvedimento ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità si riserva la determinazione diretta delle tariffe, in modo da evitare un uso strumentale del diritto a formulare le proposte, da parte delle imprese, e di evitare il protrarsi dell'incertezza che impatta negativamente sulle dinamiche concorrenziali nella fase di vendita al dettaglio.

Qualora l'ambito tariffario sia modificato ad anno termico avviato, per l'ingresso o l'uscita di comuni o loro frazioni e località, le tariffe di distribuzione rimangono invariate sino al termine dell'anno termico. Delle mutate caratteristiche dell'ambito tariffario servito si tiene conto in sede di formulazione della proposta tariffaria per l'anno successivo.

Gli obblighi di pubblicità delle tariffe previsti sono finalizzati a fornire informazioni atte ad orientare il mercato delle concessioni dei servizi di distribuzione, sia all'informazione dei clienti.

11 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI PROROGA

La deliberazione n. 104/04 ha prorogato per il periodo dall'1 luglio 2004 al 30 settembre 2004 la validità delle opzioni tariffarie base relative all'attività di distribuzione del gas approvate dall'Autorità per l'anno termico 2003-2004, che includevano:

- la componente relativa agli investimenti sulla sicurezza degli impianti finali;
- la componente relativa al fondo per la compensazione (positiva se versata o negativa se prelevata dalle imprese di distribuzione).

Poiché la componente relativa agli investimenti sulla sicurezza degli impianti finali riconosciuta nelle tariffe di distribuzione del 2003-2004 già garantiva la copertura degli interventi per la sicurezza dell'impresa di distribuzione mediante l'applicazione delle medesime tariffe nell'anno termico di riferimento, il provvedimento definisce i criteri per quantificare l'introito riconducibile a tale componente ai fini dello scorporo dai ricavi relativi al periodo 1 luglio – 30 settembre 2004 e prevede il conguaglio nell'ambito dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi per l'anno termico 2005 – 2006.

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità di gestione del Fondo di compensazione per il periodo di proroga, in quanto la deliberazione n. 237/00 non prevede criteri coerenti con la proroga tariffaria disposta dalla deliberazione n. 104/04. Il provvedimento prevede che gli importi relativi al conguaglio della quota del fondo di compensazione saranno versati alla Cassa entro il 31 luglio 2005 e prelevati entro il 30 settembre 2005.

29 settembre 2004

Il Direttore dell'Area gas
ing. Claudio Di Macco